

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 30 luglio 2020

**3) DEPOSITO PRESSO L'ORDINE DOCUMENTI DA
RESTITUIRE ALLA PARTE ASSISTITA (RELATORE CORCIONE)
ISTANZA ***

Il Consiglio,

- viste le comunicazioni in data *pervenute dalla sig.ra * con le quali:
si contesta la decisione dell'Avv. * di depositare i documenti presso l'Ordine per la restituzione;
 - si insiste perché gli atti vengano restituiti direttamente dall'Avv. * o quantomeno perché lo stesso sia presente al momento del ritiro;
 - vista la successiva e-mail del *, inviata anche all'Avv. * per conoscenza, con la quale si preannuncia che il ritiro dei documenti potrà avvenire il giorno * presso gli uffici dell'Ordine ma si richiede espressamente la presenza dell'Avv. *;
 - considerato che il disposto dell'art. 33 CDF non stabilisce le modalità di restituzione della documentazione de qua;
 - ritenuto che, nel silenzio della norma, sia opportuno esprimere una indicazione circa le modalità di riconsegna da adottare affinché l'avvocato adempia esattamente al detto obbligo;
 - vista la decisione del CNF n. 87 dell'11.06.2015, secondo cui, al fine di adempiere l'obbligo in questione, *"non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine 'restituire', di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.."* e n. 100 del 17.07.2013, secondo cui: *"L'obbligo dell'avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell'Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna"*; decisioni queste in linea con i principi espressi da autorevoli precedenti della Suprema Corte (cfr. Cass. Sezioni Unite 17 novembre 2011, n. 24080, e 28 giugno 2019, n.17563);
 - ritenuto dunque, alla luce di quanto precede ed in considerazione della espressa richiesta della Sig.ra *, che l'avv. * sia tenuto ad effettuare personalmente la consegna della documentazione ricevuta per l'espletamento dell'incarico, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, CDF;
 - ritenuto comunque opportuno dare atto dell'essere stata prassi sin qui comunemente seguita dagli iscritti quella di offrire in restituzione la documentazione presso gli uffici di questo Ordine, in caso di contrasto con gli assistiti ed in assenza di opposizione da parte di questi ultimi,
- delibera
- di informare l'Avv. * dell'interpretazione che questo Consiglio ha dato della norma di cui all'art. 33 del CDF per le sue future determinazioni.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo